



Ministero della Cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI VERONA, ROVIGO E VICENZA

Verona, data del protocollo

Alla Regione del Veneto
Pianificazioneterritoriale@pec.regione.veneto.it

Alla Provincia di Verona
provincia.verona@cert.ip-veneto.net

Alla Provincia di Vicenza
Provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

Alla Provincia di Rovigo
ufficio.archivio@pec.provincia.rovigo.it

*Tutti i Comuni della Provincia di Verona
Tutti i Comuni della Provincia di Vicenza
Tutti i Comuni della Provincia di Rovigo*

Risposta al foglio prot. n.	del	Pos. Mon.
Prot. in entrata n.	del	Pos. Vincolo
Classifica	34.43.04	

OGGETTO: Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (bonus facciate 90%) e Legge n. 77 del 17 luglio 2020, art. 119 (Superbonus 110%). **Linee di indirizzo.**

VISTE le misure introdotte dalla Legge 27 dicembre 2019, n.160 (Art. 1, commi 219-224, della Legge di Bilancio 2020 c.d. bonus facciate 90%) e dalla Legge n. 77 del 17 luglio 2020. Incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici (art. 119 – c.d. superbonus 110%);

CONSIDERATO che in base all'art. 3, comma 1, legge n.90 del 2013 recante *Disposizioni urgenti sulla prestazione energetica nell'edilizia*, "gli edifici ricadenti nell'ambito della disciplina della parte seconda e dell'art. 136, comma 1, lettere b) e c), del D.Lgs 22 gennaio 2004, n.42 recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio fatto salvo quanto disposto al comma 3-bis" sono esclusi dall'applicazione del presente decreto ai sensi del comma 3-bis "solo nel caso in cui, previo giudizio dell'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, il rispetto delle prescrizioni implichi un'alterazione sostanziale del loro carattere o aspetto, con particolare riferimento ai profili storici, artistici e paesaggistici";

ATTESO che tale disposizione è altresì confermata da quanto contenuto nella circolare n. 2E dell'Agenzia delle Entrate del 14 febbraio 2020 nonché nella risposta della suddetta Agenzia n.185-2020 a *Bonus facciate – lavori di restauro della facciata esterna e dei balconi – Articolo 1, commi da 219 a 223, della legge 27 dicembre 2019, n.160*;

ATTESO che l' art. 119 c.2 della Legge n. 77 del 17 luglio 2020 prevede che: "Qualora l'edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o gli interventi di cui al citato comma 1 siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, la detrazione si applica a tutti gli interventi di cui al presente comma, anche se non eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al medesimo comma 1, fermi restando i requisiti di cui al comma 3";

TENUTO CONTO della circolare n. 45 del 23 ottobre 2020 della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio del MiBACT, con particolare riferimento all'invito a "porre in essere tutte le misure necessarie a favorire il buon esito del programma medesimo assicurando, nel contempo, le prioritarie esigenze di tutela", attivando "adeguate misure organizzative atte ad assicurare uno svolgimento celere delle istruttorie e del rilascio dei rispettivi Nulla Osta/pareri";

RICHIAMATA la circolare n. 4 del 4 marzo 2021 della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio - Servizio V, recante Disposizioni integrative alla Circolare n. 42 del 21 luglio 2017 applicativa del D.P.R. n. 31 del 2017. Linee di indirizzo "interventi di coibentazione volti a migliorare l'efficienza energetica" di cui alla voce A2 dell'allegato A, con particolare riguardo all'applicazione della Norma di Semplificazione in relazione alle misure di incentivazione, e la limitata applicabilità dell'esenzione dall'autorizzazione paesaggistica degli interventi di efficientamento che non assicurano il mantenimento delle caratteristiche tecnico costruttive, nel rispetto delle caratteristiche architettoniche-morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti.



RICHIAMATA la nota n. 0030660-P del 15-11-2021 con la quale questa Soprintendenza ha trasmesso per opportuna conoscenza la Circolare n. 4 del 04/03/2021, contenente chiarimenti in merito agli interventi di coibentazione volti a migliorare l'efficienza energetica degli edifici.

PRECISATO che negli ambiti di tutela paesaggistica e ai fini della corretta applicazione del DPR 31/2007 relativamente agli interventi in esenzione si rimanda alle indicazioni contenute nelle circolari della DG ABAP sopra richiamate e che la realizzazione degli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali non rientra tra le categorie in esenzione previste al punto 2. dell'allegato A) del DPR 31/2017, rimandando a quanto previsto dal punto 5 dell'allegato B), ovvero *"interventi di adeguamento alla normativa antisismica ovvero finalizzati al contenimento dei consumi energetici degli edifici, laddove comportanti innovazioni nelle caratteristiche morfologiche, ovvero nei materiali di finitura o di rivestimento preesistenti"*.

ATTESO che, nel caso di realizzazione di interventi di isolamento termico quali "cappotti", tali soluzioni per essere efficaci dal punto di vista dell'efficientamento energetico rispetto ai parametri introdotti dalle diverse direttive europee e indicati dai decreti del Ministero dello Sviluppo economico del 26 giugno 2015 e dell'11 marzo 2018, comportano inevitabilmente la presenza di uno strato di rivestimento di elevato spessore, estraneo alla natura e ai caratteri delle facciate degli edifici del contesto tradizionale, caratterizzato da limitato spessore e steso in andamento di muratura, nonché la diffusione di superfici planari e omogenee, sacrificando le parti in pietra del fronte come cornici, aperture ed altri elementi aggettanti rispetto al piano, che si troverebbero in sottosquadro, creando un'immagine impropria dell'edificio e dissonante rispetto al paesaggio urbano storico;

PRESO ATTO delle analoghe linee di indirizzo redatte dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna, dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Bergamo e Brescia, dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città Metropolitana di Genova e la provincia di La Spezia, e dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Imperia e Savona;

TUTTO CIÒ PREMESSO, con particolare riferimento alle caratteristiche proprie del territorio di competenza della Scrivente,

QUESTA SOPRINTENDENZA PRECISA QUANTO SEGUE

a) Edifici e complessi tutelati ai sensi della Parte II del Codice dei beni culturali e del paesaggio

Coerentemente con le vigenti norme sulla tutela culturale, impostate sui principi della conservazione, della compatibilità, del minimo intervento e della reversibilità, si ritiene di norma non compatibile la realizzazione di opere di isolamento termico, quali posa di "cappotti" o l'applicazione di intonaci di qualunque spessore con caratteristiche compositive non tradizionali, la cui risposta in termini di compatibilità con le strutture storiche non sia sostenuta da prove sperimentali volte ad accertarne il comportamento nel tempo, anche in relazione alla singolarità di ciascuna struttura sotto il profilo delle tecniche costruttive, dei materiali da costruzione e delle condizioni ambientali.

Analogamente si ritiene di norma non compatibile l'integrale sostituzione dei serramenti. Laddove detta sostituzione sia già avvenuta in tempi recenti, l'ulteriore sostituzione o il parziale adeguamento può essere ammesso, valutandoli caso per caso in relazione alle caratteristiche architettoniche dell'edificio tutelato, fermo restando l'uso di materiali storicamente con esse congruenti.

Alla stessa stregua anche la posa di impianti fotovoltaici sulle coperture di edifici di interesse culturale è da ritenersi di norma non compatibile.

b) Edifici che presentano motivi decorativi di interesse storico-artistico

Interventi di riforma sono categoricamente da evitarsi per le superfici che presentino motivi decorativi di interesse storici e artistico. Si rammenta a tal riguardo che ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera a) del Codice costituiscono oggetto di specifiche disposizioni di tutela gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, i tabernacoli ed altri elementi decorativi di edifici, esposti o non alla pubblica vista, il cui distacco o rimozione è soggetto ad obbligo di autorizzazione del Soprintendente ai sensi dell'art. 50, c.1, indipendentemente dalla sussistenza o meno di tutela dichiarata o *de jure* sull'immobile al quale appartengono. Le motivazioni alla base di tale specifica tutela prevista dal Codice possono essere, per estensione, ritenute valide nella valutazione negativa dell'applicazione dei citati materiali isolanti.

c) Centri Storici e ambiti di tutela ai sensi della Parte III del Codice

Per quanto riguarda gli ambiti sottoposti alle disposizioni della Parte III del Codice, con particolare riguardo agli ambiti di cui all'art. 136, c. 1, lett. b) e c) e agli ambiti identificabili negli strumenti urbanistici come nuclei di antica formazione secondo la L.R. 12/2005 (già in parte zone "A" nelle definizioni di cui all'art. 2 del DM 2 aprile 1968, n. 1444), non oggetto di tutela specifica da parte del Codice, si evidenzia l'importanza, dal punto di vista storico testimoniale, del mantenimento delle caratteristiche proprie di tali aggregati, nell'insieme delle loro varianti diacroniche, tipologiche e morfologiche, nonché della riconoscibilità delle stratificazioni costruttive.

Si ritiene, pertanto, che l'adozione nei centri storici e nelle aree tutelate sotto il profilo paesaggistico di soluzioni che, per essere efficaci dal punto di vista dell'efficientamento energetico e rispettare i parametri stabiliti dal Ministero dello Sviluppo



Economico, comporterebbero un'alterazione negativa dell'impaginato architettonico e un irreversibile sacrificio degli elementi formali e/o decorativi, sia da evitare. Le finiture esterne degli edifici ricompresi nelle aree di tutela paesaggistica sono, infatti, il più delle volte caratterizzate da spessori limitati degli intonaci che seguono l'irregolarità delle superfici. Con l'applicazione di isolamenti "a cappotto" esterno, elementi architettonici quali cornici, marcapiani, davanzali, mensole e altri elementi aggettanti, si ritroverebbero sottosquadro rispetto ai nuovi strati, con notevole alterazione materico-percettiva dell'edificio e dequalificazione del contesto paesaggistico in cui si inserisce. Si aggiunga che l'applicazione di tali rivestimenti, per lo più costituiti da pannelli rigidi e del tutto indipendenti dal supporto murario, determinerebbe un occultamento permanente di quest'ultimo e l'impossibilità di monitorare il relativo stato conservativo e la verifica del quadro fessurativo, che verrebbe ad essere evidente solo nel momento del distacco del rivestimento termoisolante.

Pertanto, l'applicazione di "cappotti" o intonaci dalle caratteristiche termoisolanti e di elevato spessore sulle strutture opache della facciata risulta in contrasto con le finalità di tutela di cui alla parte III del Codice dei beni culturali e del paesaggio, fatta eccezione per quegli edifici la cui realizzazione sia successiva al periodo post-bellico ovvero successiva al 31 dicembre 1945. Su detti edifici potrà essere condotta un'istruttoria specifica con riguardo alle caratteristiche tipologiche e costruttive del singolo edificio.

A titolo meramente indicativo, nei casi in cui le caratteristiche architettoniche lo consentano, per gli immobili ricadenti in ambiti tutelati ai sensi della Parte III del D.Lgs. 42/2004 e s.m. e i., si forniscono utili suggerimenti al fine della redazione di progetti compatibili con i valori paesaggistici dell'ambito di riferimento.

- *L'inserimento di pacchetti di coibentazione nelle coperture non dovrà comportare alterazioni sostanziali degli spessori e delle quote di gronda e di colmo nonché, variazioni evidenti dell'andamento delle coperture, il cui manto dovrà essere riproposto con materiali tradizionali avendo cura di porre elementi (coppi, tegole etc...) di recupero da disporre, almeno, nello strato superiore, laddove non sia possibile il suo recupero integrale.*
- *La sostituzione di serramenti dovrà essere effettuata con altri in legno di medesima foggia, o al limite desunti da edifici coevi tipologicamente analoghi.*
- *Il ripristino di rivestimenti ad intonaco progressi dovrà comportare spessori e tipologie compositive tradizionali a base di calce, esenti da componenti incongrue con la materia storica del supporto.*
- *Per quanto riguarda gli impianti fotovoltaici sulle coperture dovrà essere posta particolare attenzione progettuale nell'individuazione della soluzione più congruente con la preesistenza, ponderando dimensione complessiva e schema di posa in relazione alle caratteristiche dimensionali e geometriche della falda e morfologiche dell'intera copertura, oltre alla necessaria integrazione dei pannelli nel manto di copertura, alla loro finitura non riflettente e all'uniformità della cromia con il manto, specie in luoghi visibili da spazi e percorsi pubblici nonché su edifici in posizione collinare o in rilievo. La disposizione dei pannelli dovrà essere ordinata e regolare in modo da costituire una fascia uniforme a ridosso della falda per un'area che ne occupi tutta la larghezza su una serie continua, collocata nella parte bassa della copertura. I pannelli fotovoltaici da collocare su terrazze e/o lastrici solari non dovranno essere del tipo inclinato al fine di non interferire nell'equilibrio generale del contesto sottoposto a tutela e dovranno amalgamarsi con le coloriture di copertura, prevedendo manufatti cromaticamente in armonia con queste e di tipo non riflettente in superficie.*

Si ritiene, infine, opportuno richiamare i contenuti delle linee di indirizzo per il miglioramento dell'efficienza energetica nel patrimonio culturale – architettura, centri e nuclei storici e urbani, elaborate nel 2015 dal MiBACT, nonché delle linee guida per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale allineate alle nuove Norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008, approvate dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'Assemblea Generale del 23 luglio 2010 prot. n. 92, che costituiscono un valido contributo operativo al raggiungimento dell'auspicabile equilibrio tra le istanze conservative e le esigenze di contenimento dei consumi e di miglioramento strutturale per gli ambiti tutelati dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.

IL SOPRINTENDENTE

Vincenzo Tiné

(documento firmato digitalmente)

Il Responsabile dell'Area IV - Patrimonio Architettonico
Funzionario Architetto Felice Giuseppe Romano

15/12/2021 - 20211215-SABAP-VR-Linee guida efficientamento energetico.odt

